



PARERE MOTIVATO
n. 157 del 9 agosto 2016

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità. Accordo di Programma denominato “Laghetti Sile”. Comune di Jesolo (VE)

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 9 Agosto 2016 come da nota di convocazione in data 5 Agosto 2016 prot. reg. 303717;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla ditta proprietaria Pierangelo Amadardo per Norotto s.r.l. con nota del 03.05.2016 acquisita al protocollo regionale al n. 178849 del 06.05.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per l'accordo di programma denominato "Laghetti Sile" nel Comune di Jesolo;

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.8439 del 29.06.16 assunto al prot. reg. al n.253123 del 29.06.16 della Soprintendenza belle arti e paesaggio per Venezia:

In riferimento alla richiesta prot. n. 214429 del 31-05-2016 inoltrata per tramite della Regione Veneto alla Soprintendenza Archeologia del Veneto;

vista la delega, prot. n. 16419 del 21-12-2015, conferita dal Segretariato Regionale del Veneto al Soprintendente a fornire il parere spettante al MIBACT in sede di conferenza dei servizi, VIA e VAS;

si trasmette in allegato il parere di competenza acquisito dalla Soprintendenza Archeologia del Veneto di questo Ministero con prot. n. 7340 del 16-06-2016 assunta al prot. n. 7998 del 20-06-2016.

Si evidenzia che la richiesta di parere non risulta pervenuta allo Scrivente Ufficio, competente nell'espressione dei pareri su beni storici, artistici e architettonici, nonché inerenti la tutela del paesaggio per il territorio di competenza.

Facendo seguito all'inoltro della documentazione preliminare da parte del richiedente in oggetto per il tramite della Regione Veneto (prot. n. 214429 del 31.05.2016), assunta agli atti di questa Soprintendenza con prot. n. 6875 del 07.06.2016,

vista la suddetta documentazione, scaricata dal repository web della stessa Regione - Dipartimento Territorio,

vista la Circolare n. 26 del 14 maggio 2012 (prot. 8907) della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto,

considerato che il D.Lgs. 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani o programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale,

visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo,

questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 6 del 19 marzo 2010 del Direttore Generale PaBAAC, formula le seguenti valutazioni e osservazioni.

Gli intenti progettuali mirano a convertire l'area in oggetto, parzialmente destinata ad uso agricolo, attraverso la realizzazione di interventi edilizi prevalentemente a carattere privato; tali interventi comporteranno, inoltre, l'adeguamento dei servizi pubblici esistenti e di parte della viabilità locale.

La documentazione non presenta dettagli specifici circa la realizzazione delle fondazioni degli edifici, con annessi sottoservizi, viabilità, aree a verde e aree umide; ciò implica, ad eccezione delle aree destinate a parcheggio, l'impossibilità di una corretta disamina delle profondità degli interventi di manomissione del suolo e sottosuolo e quindi di una valutazione del potenziale impatto dell'opera in termini archeologici.

Nell'area non vi sono, al momento, provvedimenti dichiarativi ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) riguardo strutture e/o reperti archeologici; tuttavia l'area dei



lavori ricade in zona soggetta alle disposizioni di cui alla parte III dello stesso D.Lgs., art. 142, comma 1, m) "Laguna di Venezia".

Considerato quindi che la zona in oggetto ricade in un areale ampio, interessato da testimonianze archeologiche di epoche diverse e considerate le complesse dinamiche paleo-ambientali legate all'evoluzione morfologica della Laguna di Venezia e dei corsi fluviali che insistevano in essa, che potrebbero avere sigillato sequenze antropiche antiche, questo Ufficio ravvisa la necessità che il Piano urbanistico in oggetto sia sottoposto a VAS, ai sensi degli artt. 11-18 del D. Lgs. 152/2006; in particolare, si ritiene necessario che lo specifico rapporto preliminare debba essere integrato con una descrizione preliminare delle tipologie di opere di scavo previste, al fine di poter valutare l'effettiva incidenza nel sottosuolo.

Resta salva la necessità che i lavori di interesse pubblico previsti siano adeguatamente proceduti dalla *Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare*, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e D. Lgs. 163, 2006.

Si rammenta che, qualora l'esito finale della procedura in corso comporti l'esclusione dell'opera in oggetto dall'assoggettabilità a VAS, la committenza sarà ugualmente tenuta a contattare per tempo la scrivente Soprintendenza per concordare tempistiche e modalità tecnico-operative per l'esecuzione dei lavori, al fine di assicurare le più adeguate misure di tutela archeologica nell'ambito in oggetto.

VISTA la RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 96/2016

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per l'Accordo di Programma "Laghetto Sile" - AdP tra Regione del Veneto, Comune di Jesolo, Società Norotto s.r.l., in Comune di Jesolo (VE)
Pratica 3278

Codice SITI NATURA 2000: IT3250031 "Laguna superiore di Venezia", IT3250046 "Laguna di Venezia"

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dall'ing. Elettra Lowenthal, acquisito al prot. reg. con n. 178849 del 06/05/2015;

PRESO ATTO dei contenuti dell'Accordo in argomento prevede di realizzare un villaggio turistico a valenza paesaggistico - ambientale, di circa 300 unità abitative (100 su un piano e 200 duplex), per un volume complessivo di 50.400 mc;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D03.01.02 - Moli, porti turistici e pontili da diporto", "E01.04 - Altre forme di insediamento", "F02 - Pesca e raccolta in acque interne, di transizione e marine (include le catture accessorie e accidentali)", "G01.02 - Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "G01.08 - Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in precedenza (include manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali, fuochi d'artificio, ecc.)", "H01.03 - Altre fonti puntuali di

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

inquinamento delle acque superficiali”, “H02.05 - Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo (incluso lo smaltimento di acque contaminate nei pozzi)”, “H04.03 - Altri inquinanti dell'aria”, “H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori”, “H06.02 - Inquinamento luminoso”, “J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie”;

PRESO ATTO che per ciascuno dei suddetti fattori perturbativi è stato definito il dominio spaziale e temporale;

PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area di analisi ricomprende un intorno di 300 m rispetto ai fattori perturbativi individuati;

PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli effetti del piano in argomento ricadono parzialmente all'interno dei siti IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”, IT3250046 “Laguna di Venezia”;

PRESO ATTO e VERIFICATO che nello studio non risultano coinvolte superfici riferibili a habitat di interesse comunitario;

PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte le seguenti specie: *Accipiter nisus*, *Acrocephalus arundinaceus*, *Acrocephalus melanopogon*, *Acrocephalus palustris*, *Acrocephalus scirpaceus*, *Alcedo atthis*, *Anas acuta*, *Anas clypeata*, *Anas crecca*, *Anas penelope*, *Anas platyrhynchos*, *Anas querquedula*, *Anas strepera*, *Aquila clanga*, *Ardea cinerea*, *Ardea purpurea*, *Ardeola ralloides*, *Asio flammeus*, *Asio otus*, *Aythya ferina*, *Aythya nyroca*, *Botaurus stellaris*, *Bubulcus ibis*, *Bucephala clangula*, *Buteo buteo*, *Calidris alpina*, *Calidris ferruginea*, *Caprimulgus europaeus*, *Charadrius alexandrinus*, *Charadrius dubius*, *Charadrius hiaticula*, *Charadrius morinellus*, *Chlidonias hybridus*, *Chlidonias leucopterus*, *Chlidonias niger*, *Ciconia ciconia*, *Ciconia nigra*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Cisticola juncidis*, *Coracias garrulus*, *Crex crex*, *Cygnus cygnus*, *Egretta alba*, *Egretta garzetta*, *Emberiza schoeniclus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Falco tinnunculus*, *Ficedula albicollis*, *Fulica atra*, *Gallinago gallinago*, *Gallinago media*, *Gavia arctica*, *Gavia stellata*, *Gelochelidon nilotica*, *Glareola pratincola*, *Grus grus*, *Haematopus ostralegus*, *Haliaeetus albicilla*, *Himantopus himantopus*, *Ixobrychus minutus*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Larus cachinnans*, *Larus canus*, *Larus melanocephalus*, *Larus ridibundus*, *Limosa lapponica*, *Luscinia svecica*, *Mergus albellus*, *Mergus serrator*, *Milvus migrans*, *Netta rufina*, *Numenius arquata*, *Nycticorax nycticorax*, *Otus scops*, *Pandion haliaetus*, *Panurus biarmicus*, *Pernis apivorus*, *Phalacrocorax carbo sinensis*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Phalaropus lobatus*, *Philomachus pugnax*, *Platalea leucorodia*, *Plegadis falcinellus*, *Pluvialis apricaria*, *Pluvialis squatarola*, *Podiceps cristatus*, *Podiceps grisegena*, *Podiceps nigricollis*, *Porzana parva*, *Porzana porzana*, *Recurvirostra avosetta*, *Sterna albifrons*, *Sterna caspia*, *Sterna hirundo*, *Sterna sandvicensis*, *Sylvia melanocephala*, *Sylvia nisoria*, *Tachybaptus ruficollis*, *Tadorna ferruginea*, *Tadorna tadorna*, *Tringa erythropus*, *Tringa glareola*, *Tringa nebularia*, *Tringa totanus*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Triturus carnifex*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Acipenser naccarii*, *Alosa fallax*, *Chondrostoma soetta*, *Knipowitschia panizzae*, *Rutilus pigus*

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Pinna nobilis*, *Lycaena dispar*, *Centrostephanus longispinus*, *Petromyzon marinus*, *Acipenser naccarii*, *Barbus plebejus*, *Chondrostoma soetta*, *Rutilus pigus*, *Bufo viridis*, *Emys orbicularis*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Aythya nyroca*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Charadrius alexandrinus*, *Larus melanocephalus*, *Sterna albifrons*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Coracias garrulus*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus nathusii*;

RISCONTRATO che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nell'area di analisi sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie “11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)”, “23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione”, “23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata”, “51110 - Fiumi, torrenti e fossi”, “51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive” nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3, vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;



RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

VERIFICATO che rispetto a tali ambiti non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate purché siano utilizzate specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;

RITENUTO che per la nuova viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam per tale viabilità;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dal monitoraggio per tale viabilità;

CONSIDERATO che è prevista l'illuminazione a servizio dell'intera area;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità di incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza;



RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

CONSIDERATO che il grado di conservazione degli habitat, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende tre sottocriteri (1. grado di conservazione della struttura, 2. grado di conservazione delle funzioni, 3. possibilità di ripristino) e che nel particolare:

1. il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d'interpretazione e con le altre informazioni scientifiche pertinenti, quali i fattori abiotici a seconda dell'habitat considerato;
2. il grado di conservazione delle funzioni prevede la verifica del mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e della capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;
3. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che il grado di conservazione delle popolazioni delle specie, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende due sottocriteri (1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) e 2. la possibilità di ripristino):

1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie valuta nel loro insieme gli elementi degli habitat in relazione ai bisogni biologici della specie (gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che per quelle vegetali, oltre alla struttura degli habitat di specie e ai fattori abiotici che devono essere valutati), definendo a.) le aree occupate dalla popolazione della specie nelle diverse stagioni; b) i requisiti (delle aree effettivamente occupate) che soddisfano tutte le esigenze vitali della specie (tipicamente aree di: residenza; reclutamento e insediamento; alimentazione; nursery; riproduzione e accoppiamento; nidificazione e deposizione; sosta temporanea (comprese migrazioni); sosta prolungata (comprese migrazioni, svernamento, estivazione, ecc.); c) le relazioni dei differenti habitat di specie rispetto ai diversi cicli di vita;
2. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:

1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;

VERIFICATO che il Piano non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì



derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce

1. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D03.01.02 - Moli, porti turistici e pontili da diporto", "E01.04 - Altre forme di insediamento", "F02 - Pesca e raccolta in acque interne, di transizione e marine (incluse le catture accessorie e accidentali)", "G01.02 - Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "G01.08 - Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in precedenza (incluse manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali, fuochi d'artificio, ecc.)", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H02.05 - Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo (incluso lo smaltimento di acque contaminate nei pozzi)", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie";
2. che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
3. che per la nuova viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni:
 - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam per tale viabilità;
 - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dal monitoraggio per tale viabilità;
4. che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
5. che sia predisposto il programma di monitoraggio e trasmesso per la sua approvazione secondo



**COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

- quanto previsto dalla D.G.R. 2299/2014, prima dell'approvazione dell'Accordo di Programma;
6. che sia predisposta apposita relazione sul rispetto delle presenti prescrizioni da comunicare per tramite del Comune di Jesolo all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza e di comunicare la data di avvio e di conclusione degli interventi relativi alla fase di cantiere (e gli eventuali periodi di sospensione);
 7. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'autorità competente per la valutazione di incidenza per le opportune valutazioni del caso;
 8. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione dell'ing. Elettra Lowenthal, la quale dichiara che "La descrizione dell'Accordo di Programma riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione" e che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per l'Accordo di Programma "Laghetti Sile" - AdP tra Regione del Veneto, Comune di Jesolo, Società Norotto s.r.l., in Comune di Jesolo (VE)."

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 96/2016;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 9 agosto 2016, che evidenzia come l'accordo di programma denominato "Laghetti Sile" nel Comune di Jesolo, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VincA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

l'accordo di programma denominato "Laghetti Sile" nel Comune di Jesolo, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate.

Il presente parere considera la valutazione effettuata riguardante esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., ritenendo non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Operativa
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VInCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 9 pagine